



COMUNE DI ONCINO

Provincia di Cuneo

DETERMINAZIONE AREA FINANZIARIA N. 164 DEL 29/06/2026

OGGETTO: AFFIDAMENTO DELL'APPALTO CONCERNENTE LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER IL COMUNE DI ONCINO, CON PROCEDURA SOTTO SOGLIA, COME DISCIPLINATA DALL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) DEL D.LGS. N. 36/2023, MEDIANTE RICHIESTA DI OFFERTA (RDO) SU PIATTAFORMA MEPA. CIG BC37404862

L'anno duemilaventisei del mese di giugno del giorno ventinove nel proprio ufficio

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Premesse

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 41 del 15.06.2024 con la quale ai sensi dell'art. 53 comma 23 della legge 388 del 23.11.2000 si attribuisce a Fantone Alfredo la responsabilità dell'ufficio finanziario con il potere di adottare anche atti di natura tecnica gestionale con valenza all'esterno, per il Comune di Oncino
Con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 19.12.2025, immediatamente eseguibile, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028

Risulta necessario provvedere all'acquisto della fornitura di energia elettrica dal 1.8.2026 al 31.7.2027 e che è necessario attivare la relativa procedura d'acquisto.

Motivazioni

Constatato che, da attività istruttoria preventiva, è stata accertata l'assenza di un interesse transfrontaliero certo di cui all'art. 48, co. 2 del D.Lgs. 36/2023;

Visto l'art. 26, comma 3, della legge n. 488/1999, il quale espressamente dispone: *“Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi... La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto”*;

Constatato che non sono disponibili convenzioni Consip raffrontabili con quanto è oggetto di acquisto tramite la presente procedura;

Dato atto che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 dispone che per appalti di valore inferiore a 140.000 euro si possa procedere mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di più operatori economici;

Considerato che l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006, come modificato dall'art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio per il 2019), ha imposto alle amministrazioni l'obbligo di utilizzo del mercato elettronico per acquisti di importo pari a 5.000 euro, sino al sotto soglia;

Dato atto che in data 24.06.2026 si è proceduto ad effettuare una trattativa mediante RDO Mepa n. 6420952 alla ditta ENERGY SOLUTION S.R.L. con sede a Chieti, via Erasmo Piaggio n. 71 (P.IVA 02707820698) con richiesta di offerta per i servizi/forniture necessari all'Ente sulla base del possesso dei requisiti tecnico-professionali adeguati al servizio/fornitura;

Dato atto che alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta 26.06.2026 ore 12:00 è stata esaminata l'offerta tecnica ed economica n. 3395949 del 24.06.2026 la quale propone per i servizi/forniture richiesti un importo complessivo di Euro 10.000,00 iva compresa

Dato atto che in data 29.06.2026 si è proceduto alla sottoscrizione del documento di stipula emesso dalla piattaforma MEPA.

Constatato che, in conformità agli accertamenti condotti, il citato operatore economico risulta in possesso dei requisiti prescritti dal D.Lgs. n. 36/2023;

Dato atto che il citato operatore economico risulta in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento;

Dato atto che è stato rispettato il principio di rotazione degli affidamenti;

Dato atto che l'art. 17, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023 ha stabilito che per gli appalti di cui all'art. 50, comma 1, lett. b), del codice la stazione appaltante abbia la facoltà di procedere all'affidamento dell'appalto adottando un unico provvedimento;

Appurato che, sotto il profilo del rischio interferenziale, nell'esecuzione del presente appalto:

- non si appalesa esistente la citata categoria di rischio e conseguentemente, a norma dell'art. 26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, non si rende necessaria la redazione del DUVRI oppure in conformità a quanto previsto dall'art. 26, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 81/2008, non è necessario redigere il DUVRI.
- In conseguenza di quanto esposto risulta superflua la quantificazione degli oneri pertinenti la sicurezza da rischio interferenziale, da corrispondere all'operatore economico;

Dato atto che, in conformità a quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs. n. 267/2000:

- l'oggetto del contratto riguarda la fornitura di energia elettrica per il Comune di Oncino;
- la forma contrattuale si identifica con scrittura privata non autenticata
- le clausole negoziali essenziali sono contenute nel documento di offerta economica

Accertato che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio, ai sensi dell'art. 9, comma 1 del d.l. n. 78/2009, convertito in legge 102/2009;

Visti

- l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023, disciplinante le procedure sotto soglia di valore inferiore a euro 140.000;
- l'art. 1, comma 450 della legge n. 296/2006 che ha fissato il vincolo all'utilizzo del Mercato elettronico;
- gli artt. 107 e 192 del D.Lgs. n. 267/2000, i quali hanno fissato le competenze dei dirigenti e gli elementi informativi che devono essere inseriti nella determina a contrarre;
- l'art. 26, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008 e la determinazione ANAC n. 3/2008 riguardanti la disciplina del DUVRI e della materia concernente il rischio da interferenza nell'esecuzione degli appalti;
- il regolamento comunale per l'acquisizione sotto soglia di beni e servizi;
- l'art. 26 della legge n. 488/1999 che prevede l'utilizzo del *benchmark* delle convenzioni Consip, in caso di procedure svolte autonomamente;
- gli artt. 37 del D.Lgs. n. 33/2013 e 28, comma 3 del D.Lgs. 36/2023, in materia di "Amministrazione trasparente";

Dato atto che l'appalto è stato registrato con C.I.G: BC37404862

Dato atto che il presente provvedimento rispetta le regole di finanza pubblica in conformità a quanto disposto dall'art. 183, comma 8 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visti gli artt. 2, comma 3 e 17, comma 1 del d.P.R. n. 62/2013, "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165*", nonché il "*Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oncino*";

Visto il DURC dal quale risulta la regolarità contributiva della ditta sopracitata

Visto il D.LGS 20/2016

D E T E R M I N A

- 1) di affidare l'appalto, per le ragioni espresse in premessa, per l'importo di euro 10.000,00 per la fornitura di energia elettrica dal 01.08.2026 al 31.07.2027 a favore della ditta ENERGY SOLUTION S.R.L. con sede a Chieti, via Erasmo Piaggio n. 71 (P.IVA 02707820698);
- 2) di impegnare la spesa complessiva di euro 10.000,00: così ripartiti
 - euro 10.000,00 sul bilancio 2026/2028 rispettivamente per l'illuminazione pubblica cap 582 euro 4.000,00, per i fabbricati comunali cap. 80/2 euro 5.000,00, euro 1000 cap 583 per fabbricato Bigorie;
- 3) di attestare, ai sensi dell'art. 9, legge n. 102/2009, che l'impegno di spesa adottato con il presente provvedimento risulta compatibile con gli stanziamenti di bilancio, nonché con le regole di finanza pubblica, secondo le misure organizzative adottate dall'ente;
- 4) di dare atto che i costi relativi alla sicurezza sono pari ad euro zero;
- 5) di rendere edotta la ditta affidataria delle disposizioni concernenti i principi e obblighi la cui violazione costituisce causa di risoluzione del rapporto contrattuale con il fornitore, inseriti nel "*Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Oncino*", in

conformità a quanto disposto dal d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, mediante trasmissione dell'indirizzo URL del sito comunale ove è pubblicato e reperibile, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente";

- 6) di disporre la nomina del RUP nella persona di Fantone Alfredo
- 7) di dare atto che dalla documentazione in atti, per la persona sopra designata, non risultano sussistere cause di incompatibilità e di conflitto di interessi in conformità alla disciplina vigente in materia;
- 8) di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio online come stabilito dal regolamento comunale per la disciplina dei contratti, ai fini della generale conoscenza, e, inoltre, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento venga pubblicato ai sensi degli artt. 23 e 37 del D. Lgs. n.33/2013 e 28 del D. Lgs. n.36/2023;
- 9) di disporre, a norma dell'art. 50, comma 9 del D.Lgs. n. 36/2023, la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura del presente affidamento.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente

FANTONE ALFREDO

E' copia conforme all'originale, firmato digitalmente, per gli usi consentiti dalla legge

Oncino, li _____

**IL SEGRETARIO COMUNALEZEROLI
DR.SSA SONIA**